

- 3) L'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, in combinato disposto con l'allegato V, punto 7, lettera b), e con il considerando 4 di tale direttiva, nonché con l'articolo 4 e con l'allegato XXI, punto III.1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011,

deve essere interpretato nel senso che:

un'amministrazione aggiudicatrice può esigere, a titolo di criteri di selezione e di valutazione qualitativa dei candidati, che gli operatori economici siano iscritti nel registro commerciale o nell'albo professionale, purché un operatore economico possa avvalersi della sua iscrizione in un analogo registro nello Stato membro in cui è stabilito.

- 4) L'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale direttiva e con l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV),

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che un'amministrazione aggiudicatrice, la quale imponga agli operatori economici l'iscrizione nel registro commerciale o nell'albo professionale di uno Stato membro dell'Unione europea, faccia riferimento non già al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) costituito da codici CPV, bensì alla classificazione NACE Rev. 2, quale stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.

- 5) L'articolo 38, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 2, di tale direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

un'amministrazione aggiudicatrice non può, senza violare il principio di proporzionalità garantito dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, esigere che ciascuno dei membri di un'associazione temporanea di imprese sia iscritto, in uno Stato membro, nel registro commerciale o nell'albo professionale ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri.

(<sup>1</sup>) GU C 471 del 22.11.2021.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Eircom Limited / Commission for Communications Regulation**

(Causa C-494/21) (<sup>1</sup>)

**[Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22/CE (direttiva «servizio universale») – Articolo 12 – Calcolo del costo e finanziamento degli obblighi di servizio universale – Fornitore unico di servizio universale e fornitori multipli di servizi di telecomunicazione operanti sul mercato – Determinazione dell'onere eccessivo]**

(2023/C 7/13)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

High Court (Irlanda)

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Eircom Limited

Convenuta: Commission for Communications Regulation

Con l'intervento di: Vodafone Ireland Limited, Three Ireland (Hutchison) Limited, Three Ireland Services (Hutchison) Limited

**Dispositivo**

Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale),

devono essere interpretati nel senso che:

essi impongono all'autorità nazionale di regolamentazione competente, al fine di valutare se il costo netto degli obblighi di servizio universale rappresenti un onere eccessivo per un operatore assoggettato a tali obblighi, di esaminare le caratteristiche proprie di quest'ultimo, tenendo conto della sua situazione rispetto a quella dei suoi concorrenti sul mercato interessato.

(<sup>1</sup>) GU C 431 del 25.10.2021.

---

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — Taxi Horn Tours BV / gemeente Weert, gemeente Nederweert, Touringcars VOF**

(Causa C-631/21) (<sup>1</sup>)

**[Rinvio pregiudiziale – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Aggiudicazione degli appalti – Articolo 2, paragrafo 1, punto 10 – Nozione di «operatore economico» – Inclusione di una società in nome collettivo priva di personalità giuridica – Articolo 19, paragrafo 2, e articolo 63 – Impresa comune o affidamento sulle capacità di altre persone associate – Articolo 59, paragrafo 1 – Obbligo di fornire uno o più documenti di gara unici europei (DGUE) – Finalità del DGUE]**

(2023/C 7/14)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Taxi Horn Tours BV

Convenuti: gemeente Weert, gemeente Nederweert, Touringcars VOF

**Dispositivo**

L'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, e con l'articolo 63 di tale direttiva nonché con l'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo,